



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E LE IMPRESE
Via Santi 60 - Tel. 059/203.2224 - Fax 059/203.2164
E-mail _ giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 14/03/2006
Protocollo generale n. 34550/2006
Protocollo G.C. n. 4458/2005
CG-FC-DO/cg-fc do

A tutto il personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

*Al Dirigente del Dipartimento di
Sanità Pubblica
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Via Canaletto 15
41100 Modena*

*Al Dirigente dell'Agenzia Regionale
Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Viale Fontanelli 23
41100 Modena*

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta del PARERE INTEGRATO (AUSL ARPA) per i nuovi insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significative interazioni con l'ambiente – Ulteriori chiarimenti e ambito di applicazione.

Con la circolare del 15/12/2005 prot.gen.167325, ho disposto di richiedere il PARERE INTEGRATO AUSL ARPA per i nuovi insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significative interazioni con l'ambiente (di seguito denominato per brevità solo **PARERE**) solamente per i progetti edilizi (siano essi oggetto di richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività) per i quali sia già indicata l'attività produttiva o di servizio che andrà ad insediarsi.

Dal confronto all'interno della direzione del Settore e sentito anche il personale che svolge attività di contatto con il pubblico, si è evidenziata la necessità di chiarire l'ambito di applicazione di tale parere e dettare disposizioni in merito.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, lettera h bis della L.R.19/1981 (come sostituito dall'art. 41 della L.R.31/2002) e dalla deliberazione della Giunta Regionale 21/06/1995, n. 477, modificata e integrata, **sono considerate attività produttive di beni e servizi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente** le attività sotto elencate:

- attività **di tipo produttivo, a carattere artigianale** (D/1), a carattere **industriale** (D/1 – D/7 – D/9) ed a carattere **agroalimentare** (F/10);
- attività **zootecniche** (F/3 – F/4 – F/6), sia aziendali che intensive (F/7 – F/8 – F/9), compresi gli allevamenti ittici;
- attività di servizio specializzate: **abitazioni collettive** (B/1 – B/7), attrezzature **sociosanitarie** (B/2 – B/3 – D/4), attrezzature **ricettive** (D/2), **pubblici esercizi** (C/1), attrezzature **scolastiche** (B/5), attrezzature per lo **spettacolo** (D/3), attrezzature **sportive e ricreative** (C/4 – D/6), attrezzature **terziarie-produttive** (A/10 – B/4 – B/5 – C/3 – D/5) limitatamente al caso dei laboratori di analisi, attrezzature agricole limitatamente al caso delle strutture agrituristiche, nonché **campeggi e campi nomadi**;
- attività di **servizio agli automezzi** (D/1 – C/6 – E/1 – E/2 – E/5 – E/6 – E/8 – eventualmente E/9), ivi comprese le **autorimesse di uso pubblico** con capienza superiore a cinquanta auto; attività **artigianali di servizio** (C/1 – C/3) quando trattasi di lavanderia, manipolazione alimenti o attività assimilabili;
- attività **terziarie-commerciali** (C/1 – C/2 – C/3 D/8a - eventualmente E/4) aventi SU > 400 mq.; le attività di **magazzinaggio e deposito** quando riguardano articoli sanitari o tossici o pericolosi ai sensi del D.P.R. n° 215/1988; le attività **amministrative e direzionali** (A/10 – B/4 – D/5) quando presentano SU > 300 mq.
- le attività **con spazi di lavoro al piano interrato o seminterrato**; gli impianti di stoccaggio, trattamento, depurazione e smaltimento dei rifiuti e dei liquami; i cimiteri; gli acquedotti e gli altri impianti tecnologici assimilabili.

A questo proposito e ad ulteriore specificazione della precedente circolare del 15/12/2005, chiarisco che quando il riferimento per l'acquisizione del **PARERE** è il parametro dimensionale, come nel caso delle autorimesse di uso pubblico con più di 50 posti auto, nel caso delle attività terziarie commerciali con SU>400 mq e nel caso delle attività amministrative e direzionali con SU>300 mq, esso va rapportato all'unità immobiliare così come definita dall'art. 19.14 del RUE ed il parere va comunque richiesto solo nel caso in cui sia indicata l'attività che andrà ad insediarsi.

La difficoltà, riguardo alle attività sopraelencate, consiste nell'individuare quando le modifiche rilevanti ai fini edilizi (rilevabili dagli elaborati grafici di progetto -pianche e prospetti edilizi) comportino anche modifiche agli impianti produttivi con ricadute sui profili ambientali e della salute e necessitino quindi del **PARERE**.

Nonostante ciò, è necessario definire criteri certi che permettano di individuare quale sia l'effettivo campo di applicazione del **PARERE**, per rispettare l'obbligo di non aggravare il procedimento amministrativo e per rispondere ai principi di efficienza, semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa.

Tale difficoltà, peraltro, riguarda prevalentemente le opere edilizie assoggettate a denuncia di inizio attività (DIA), per le quali, tuttavia, assume una rilevanza fondamentale il contenuto della relazione di asseverazione e l'assunzione di responsabilità da parte del professionista tecnico abilitato, che può quindi costituire agevolmente parametro di riferimento valutativo, ai fini dell'acquisizione del parere in questione.

Fermo restando quanto già chiarito con la precedente circolare come sopra precisata, ecco, dunque, la casistica e le relative disposizioni.

1. **Per le opere edilizie** riguardanti edifici sedi di attività produttive di beni e servizi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente **sogette a permesso di costruire, è necessario il PARERE, ad esclusione** dei permessi di costruire riguardanti stazioni radio base per la **telefonia cellulare**. Per questi interventi viene infatti effettuata la valutazione di impatto ambientale in sede di pubblicazione degli atti di programmazione annuale o dei singoli impianti.
2. **Per le opere edilizie** riguardanti edifici sedi di attività produttive di beni e servizi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente **sogette a DIA che modificano in modo sostanziale la configurazione planimetrica di almeno una unità immobiliare, è necessario il PARERE.**

3. **Per le opere edilizie** riguardanti edifici sedi di attività produttive di beni e servizi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente **soggette a DIA, che non modificano in modo sistematico l'organismo edilizio e riguardano parti minoritarie di una o più unità funzionali, è necessario il PARERE**, fatto salvo il caso in cui dalla relazione del professionista tecnico abilitato sia esplicitata chiaramente **l'assoluta irrilevanza delle opere** che si vanno a realizzare per le tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente e della salute
4. **Per le varianti in corso d'opera riguardanti edifici sedi di attività produttive di beni e servizi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, si dovrà sempre far riferimento alla relazione di asseverazione** del professionista tecnico abilitato e specificatamente:
- **per le varianti minori in corso d'opera, non è necessario il PARERE**, salvo che lo stesso professionista tecnico abilitato, **dichiari esplicitamente la necessità di acquisire un nuovo parere NIP** e purché, sempre dalla dichiarazione del professionista, risulti che le opere non sono ancora state realizzate;
 - **per le varianti essenziali in corso d'opera, è necessario il PARERE**, salvo che lo stesso professionista tecnico abilitato **dichiari esplicitamente l'assoluta irrilevanza delle varianti** per quanto attiene alle tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente e della salute.

Inoltre, chiarisco che:

- se la variante riguarda un'opera edilizia che non sia stata precedentemente assoggettata a **PARERE**, nella relazione di asseverazione il professionista tecnico abilitato dovrà dichiarare se, con la variante in corso d'opera, si modifica la condizione dell'intervento edilizio in misura tale da dover acquisire il **PARERE**, o dovrà confermare l'assoluta irrilevanza delle opere che si vanno a realizzare per le tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente e della salute;
- nel caso particolare in cui la variante riguardi un'opera edilizia che ha già ottenuto precedentemente un **PARERE**, questo andrà richiamato esplicitamente nella relazione di asseverazione, che dovrà quindi entrare nel merito delle prescrizioni e delle indicazioni contenute in tale **PARERE**.

Dispongo infine che la modulistica dei progetti venga aggiornata in modo coerente alle disposizioni di cui sopra e per questo incarico SILVIA BARBIERI e VITTORIO GALANTINI, che dovranno poi rapportarsi alla Direzione di Settore.

Individuo inoltre VITTORIO GALANTINI e FAUSTO CASINI, quali referenti per il personale del Settore, che svolge attività di contatto con il pubblico, per rispondere a eventuali dubbi e risolvere problematiche applicative.

La presente circolare costituisce disposizione di servizio ed è operativa a far data dal 20/3/2006.

Il Dirigente responsabile
ing. Giovanni Villanti

La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore.